



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice Designato

Visto il ricorso depositato in data 7 gennaio 2020, come modificato il 22 febbraio 2021, con il quale [REDACTED] con l'ausilio dell'avv. Soraya Campisi, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Rilevato che, a seguito di numerose interlocuzioni con il Giudice Designato e conseguenti rilievi, ritenuta la proposta conforme ai requisiti di cui ai citati articoli, è stata fissata, ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012, l'udienza del 25 maggio 2021, poi rinviata al 27 maggio 2021, ed è stata disposta, a cura del professionista, la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata del piano e del decreto entro la data del 30 marzo 2021, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

Rilevato, altresì, che all'udienza del 27 maggio 2021, nessun creditore è comparso sollevando contestazioni o formulando osservazioni;

A scioglimento della riserva assunta il 27 maggio 2021;

Letta la proposta di piano del consumatore, come modificata;

Esaminata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'avv. Soraya Campisi;

OSSERVA

L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento derivante principalmente dall'esito del ricorso azionato (in primo e secondo grado) dalla stessa avverso l'istanza di ammissione al passivo proposta da [REDACTED]. Ed invero, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese legali. Per la restante parte, il sovraindebitamento della [REDACTED] deriva dal prestito dalla stessa contratto per far fronte alle spese per l'organizzazione del proprio matrimonio (prestito contratto prima che intervenisse la predetta condanna al pagamento delle spese processuali).

Tanto chiarito, il piano, così come adeguato a seguito dei rilievi sollevati dal Giudice Designato p.t., prevede di destinare al soddisfacimento dei creditori chirografari la rata mensile di € 450,00 da corrispondersi alle scadenze indicate nel piano e a decorrere dall'omologa (soddisfacimento del 40,79 %), previo pagamento delle spese prededucibili. A seguito delle modifiche apportate al piano, sono invece state espunte le posizioni debitorie relative al prestito sottoscritto dall'istante con Banco Poste in quanto il relativo credito è stato soddisfatto con provvista fornita dalla sorella della ricorrente.

L'istante, inoltre, non risulta proprietaria di beni immobili ma unicamente di due beni mobili registrati utilizzati dalla stessa e dal marito per recarsi al lavoro per cui non può dirsi che l'alternativa liquidatoria sarebbe più conveniente, tenuto conto del patrimonio della ricorrente e della circostanza che l'unica fonte di reddito è costituita dallo stipendio dalla stessa percepito.

Come noto, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta; elementi, questi, entrambi rinvenibili nelle considerazioni svolte dall'avv. Campisi.

In particolare, quanto al requisito della meritevolezza, emerge che l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento a causa dell'inattesa condanna al pagamento delle spese processuali (il ██████████ riguardava l'attività di impresa del padre della ricorrente), debiti che si sono quindi aggiunti a quelli già contratti per far fronte alle spese del matrimonio che, da soli, avrebbero potuto essere sostenuti dalla ricorrente in considerazione del suo reddito. Emerge, quindi, con adeguato grado di verosimiglianza, che ██████████ non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ciò anche tenuto conto del fatto che alle spese di sostentamento della di lei famiglia provvederà integralmente il marito, estraneo all'indebitamento *de quo*, con il quale ha contratto matrimonio nel 2018 in regime di separazione dei beni.

Quanto al requisito della fattibilità, dalla relazione particolareggiata emerge che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura. L'istante è certamente un consumatore e l'attivo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori è rappresentato da una quota dello stipendio dalla stessa percepito.

In definitiva, il piano presentato appare idoneo ad assicurare il soddisfacimento dei creditori, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, come attestato dall'OCC, il quale, come detto, ha rappresentato, con motivazione congrua ed esaustiva, le cause del sovraindebitamento non colposamente addebitabile all'istante e ha attestato, in maniera logica e coerente, la fattibilità del piano.

In conclusione, si ritiene che sussistano sia la meritevolezza sia la convenienza del piano e che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto l'O.C.C. che appaiono pienamente condivisibili.

Ritenuto, pertanto, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012,
Visto l'art. 12 *bis* l. 3/2012,

OMOLOGA

Il piano del consumatore depositato in data 7 gennaio 2020, come adeguato in data 22 febbraio 2021, da ██████████ con l'ausilio dell'avv. Soraya Campisi, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012;

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

ATTRIBUISCE

All'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all' art. 13 della l. n. 3/12;

DISPONE

Che del presente provvedimento venga data pubblicità, a cura dell'avv. Soraya Campisi, con le medesime modalità del decreto di fissazione udienza;

MANDA

All'avv. Soraya Campisi per le comunicazioni di rito.

Ascoli Piceno, 8 giugno 2021

Il Giudice Designato
Dott.ssa Francesca Calagna